Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma
Ufficio territoriale di Roma 7 - Acilia

STATUTO A.N.T.E PA.C

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRUCCATORI E PARRUCCHIERI DEL CINEAUDIOVISIVO

Art. 1 – Sede e denominazione

È costituita l'Associazione autonoma, libera, indipendente, apartitica, democratica e senza fini di lucro, con denominazione "Associazione Nazionale Truccatori e Parrucchieri del Cineaudiovisivo", in sigla "ANTEPAC" (di seguito, per brevità, anche "Associazione").

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località, in Italia e all'Estero.

Art. 2 – Scopi e attività

ANTEPAC è una associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

ANTEPAC ha come oggetto principale l'affermazione della piena dignità professionale e l'ottenimento di benefici collettivi per i propri associati, perseguendo i seguenti scopi:

a. Sviluppare, qualificare e valorizzare la professionalità della categoria dei truccatori e acconciatori del cinematografico e dell'audiovisivo (più avanti, per brevità, anche "Categoria");
b. Sostenere e promuovere il riconoscimento professionale della Categoria;
c. Rappresentare gli associati in relazione ad interessi di natura collettiva connessi direttamente o indirettamente all'esercizio dell'attività professionale espletata;
d. Tutelare i principi culturali, professionali e morali dei propri associati;
e. Elaborare proposte di riforma legislativa a favore della Categoria;
f. Promuovere la formazione permanente degli iscritti, anche attraverso specifiche iniziative;
g. Consentire l'effettiva partecipazione degli associati alle attività sociali e promuovere al suo interno il principio della democraticità e uguaglianza fra tutti gli associati;
h. Organizzare eventi pubblici e occasioni di incontro tra gli operatori della Categoria, le loro rappresentanze, le istituzioni e tutti gli altri soggetti rappresentativi;
i. Collaborare con analoghe associazioni o enti per lo sviluppo di iniziative in linea con le proprie finalità e scopi sociali.
j. Promuovere lo spirito di deontologia professionale, colleganza e di collaborazione tra gli operatori della Categoria e con tutte le altre categorie operanti nel settore del cinematografico e dell'audiovisivo.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma - 7 Acilia
Registrato in data 02-03-2022 3 766
Versato € 232,00 (Euro ...)
IL DIRETTORE

Al fine di perseguire tali scopi, in generale, l'Associazione promuove ogni iniziativa che risulti più opportuna o utile al raggiungimento dei fini propri fini istituzionali, anche a carattere commerciale, coerentemente ai principi e alle norme vigenti in materia allo Statuto, ai regolamenti ed i codici, in attuazione delle politiche associative.
L'associazione opera senza discriminazioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni e convinzioni personali o sociali, e può perseguire le proprie finalità statutarie sia in Italia che all'estero, sia direttamente che aderendo ad associazioni ed organizzazioni nazionali, europee o internazionali.
Per la realizzazione e il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può richiedere contributi, partecipare a bandi e convenzioni con gli Stati, gli Enti Locali, pubblici e privati, l'Unione Europea, le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e aderire ad altri Enti che perseguono fini e scopi medesimi e/o similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché costituire e/o assumere partecipazioni in società e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali se necessarie al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 – Durata e scioglimento dell'associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il suo eventuale scioglimento e messa in liquidazione, che può essere deliberato dall'Assemblea in via straordinaria.
L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione.
L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), viene devoluto ad altri enti o istituti aventi finalità uguali o analoghe operanti nel territorio, salvo diversa previsione legislativa.

Art. 4 – Associati

Possono assumere la qualifica di Associato tutti i lavoratori maggiorenni, anche autonomi ed occasionali, che svolgono l'attività di "truccatore e acconciatore del cinematografico ed audiovisivo", in forma professionale.
Il numero degli Associati è illimitato. La posizione associativa è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi.
Le modalità ed i requisiti di adesione all'Associazione sono disciplinate nel Regolamento di Iscrizione.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro e non oltre trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 – Doveri degli associati

La qualità di Associato comporta l'accettazione e l'impegno all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti dell'Associazione, delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, nonché delle obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti di soggetti esterni.

L'Associato, con l'iscrizione all'Associazione, si impegna altresì al rispetto del codice etico e deontologico eventualmente adottato.

L'Associato è obbligato a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione della propria attività professionale, nonché di altri casi che possano modificare i requisiti necessari per mantenere lo status di Associato.

I rapporti tra gli Associati devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza. Gli Associati hanno l'obbligo di collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.

Gli Associati hanno altresì l'obbligo di pagare la quota sociale, con le modalità e nei termini fissati dallo Statuto, dai regolamenti associativi o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli Associati posso liberamente effettuare donazioni all'Associazione, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli Associati possono partecipare alla vita sociale contribuendo con la propria attività volontaria, nonché esercitando l'elettorato attivo e passivo, e/o compartecipando all'organizzazione e alla conduzione delle iniziative dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare all'esterno notizie su documenti, know-how e, in generale, su tutte le informazioni considerate o dichiarate dall'ANTEPAC "riservate o segrete". Costituiscono informazioni "riservate o segrete" tutte le notizie di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, organizzativa, etc.), apprese in qualità di associato, la cui diffusione e utilizzazione possa provocare un pericolo o danno all'Associazione. Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione dello status di Associato, fino a quando l'utilizzo o la divulgazione di informazioni o notizie possa recare pregiudizio agli interessi dell'Associazione.

È consentita la diffusione di tali informazioni esclusivamente se espressamente autorizzata dal Consiglio Direttivo o nei casi in cui risultino da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ovvero ciò si renda necessario al fine di adempiere ad obblighi contrattuali o di legge.

Art. 6 – Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato ogni anno, salvo quanto disposto dal successivo punto.

La qualità di Associato si perde per:

a. Morte.
b. Recesso volontario, mediante comunicazione scritta.
c. Decadenza: 1) a seguito di sopravvenuta perdita, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti per l'ammissione alla qualità di Associato; 2) mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dai regolamenti o dalle delibere del Consiglio Direttivo.
d. Esclusione, quando l'Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione o della Categoria, ovvero abbia commesso gravi infrazioni delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o dei codici dell'Associazione o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, ovvero che abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione.

   L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale ha possibilità di appello entro trenta giorni, nelle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

   L'associato può, comunque, ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione.

Gli associati receduti, decaduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono vantare alcun titolo sulla restituzione delle donazioni o delle quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualità di Associato comporta la perdita automatica delle cariche sociali e degli incarichi di rappresentanza esterna.

Art. 7 – Quota associativa

L'ammontare della quota associativa è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti a versare la quota sociale, nei tempi e nei modi prescritti del presente Statuto, dai regolamenti dell'Associazione o dalle delibere del Consiglio Direttivo.

Trascorsi i termini fissati senza che l'Associato abbia corrisposto il pagamento dell'intera quota sociale, decade automaticamente dalla qualità di associato.

La partecipazione, così come le conseguenti quote, è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni.

Art. 8 – Organi dell'associazione

La partecipazione alle cariche sociali è riservata agli Associati, cui spettano eguali diritti di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali sono strettamente personali, non sono trasmissibili a terzi, non sono delegabili né retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, in osservanza del Bilancio preventivo e, comunque, adeguatamente documentate.

8.2. Sono Organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea Generale.
b. Il Consiglio Direttivo.
c. Il Presidente
d. Il Vicepresidente.
e. Il Tesoriere.
f. Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
g. I Revisori dei conti, se nominati.

Non possono candidarsi alle cariche associative coloro che risultino incompatibili in base al codice etico e deontologico adottato dall'Associazione, nonché ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

L'associazione potrà istituire articolazioni degli organi sociali per territori o comparti.

Art. 9 – Assemblea generale

L'Assemblea Generale (di seguito in breve "Assemblea") è l'organo sovrano di indirizzo e di direzione politica dell'Associazione. Discute e approva con propria decisione le linee guida sulle strategie, gli scopi e gli obiettivi, e su ogni altro tema a lei sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soli Associati che siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote associative.

L'Associato partecipa all'Assemblea personalmente o, se assente, può farsi rappresentare da altro Associato, mediante delega scritta. Ogni Associato può rappresentare, per delega, sino ad un massimo di due Associati.

Il delegato gode degli stessi diritti che spetterebbero all'associato che rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni impartite dall'Associato che rappresenta.

Partecipano all'Assemblea, nel rispetto dei limiti descritti nella convocazione, i Revisori dei Conti e i Probiviri se nominati.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche tecniche, il Presidente può chiedere a operatori esterni – in possesso delle particolari competenze richieste – di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere registrate in audio o video.

I verbali di assemblea devono essere portati a conoscenza di tutti gli Associati e conservati presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 10 – Riunione e convocazione dell'assemblea

L'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvederà alla convocazione il Vicepresidente o in mancanza di questi, il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'invio ai singoli Associati delle convocazioni deve essere effettuato in modalità tale da garantire l'effettiva ricezione (lettera raccomandata, posta elettronica certificata, posta elettronica semplice con prova dell'avvenuta ricezione, ecc.), almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, ovvero due giorni in caso d'urgenza motivata.

Le convocazioni devono contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché le modalità di svolgimento.

Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata su richiesta degli Associati, la convocazione deve essere inviata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

In merito agli argomenti all'ordine del giorno che richiedono una decisione, alla convocazione devono essere allegati documenti atti a garantire ai componenti dell'Assemblea la massima conoscenza e comprensione possibile dei temi in oggetto.

Art. 11 – Costituzione e decisioni dell'assemblea

Le assemblee si tengono presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo ad agevolare e garantire la massima partecipazione degli Associati. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o altri mezzi telematici, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

All'inizio della riunione, il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale dell'Assemblea che viene conservato presso la sede dell'associazione o in un archivio digitale.

Spetta al Presidente constatare il diritto di partecipazione all'Assemblea, anche per delega.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, attraverso il computo degli Associati presenti, anche per delega, nonché la partecipazione dei soggetti necessari per il corretto svolgimento. Egli verificherà altresì che non presenzino soggetti non invitati.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.
Salvo che non sia richiesta una specifica e diversa maggioranza dallo Statuto o dai regolamenti dell'Associazione, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi, senza tenere conto degli astenuti, delle schede bianche e delle schede nulle.
In caso di parità di voti, qualora non sia possibile nella riunione un'ulteriore trattazione e la relativa votazione dell'argomento, essa è rinviata alla Assemblea successiva.
Le modalità di votazione sono stabilite dai regolamenti dell'Associazione o direttamente in Assemblea dal Presidente.
Gli Associati non possono partecipare alla votazione in tutti i casi in cui vi sia un loro conflitto d'interessi.
Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Gli Associati che non intendono ottemperare alle deliberazioni dell'Assemblea, hanno la facoltà di recedere dall'Associazione.

Art. 12 – Compiti dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita – in prima convocazione – con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di qualunque numero di Associati.
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a. Determinare le politiche generali dell'Associazione, nonché decidere su ogni altra materia o questione prevista dalla legge o dallo Statuto, con particolare riferimento alle questioni a lei sottoposte dal Consiglio Direttivo.
b. Discutere e approvare, nei termini di legge, il bilancio preventivo e consuntivo.
c. Modificare o ratificare l'ammontare della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
d. Eleggere e revocare il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.
e. Istituire le eventuali articolazioni settoriali e territoriali.
f. Eleggere gli eventuali Revisori dei Conti.
g. Eleggere gli eventuali Probiviri.
h. Discutere e approvare i regolamenti, il codice etico e deontologico dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo.
i. Discutere e decidere in merito a tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che non siano di diretta competenza del Consiglio Direttivo o che quest'ultimo riterrà opportuno sottoporle.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea delibera in via Straordinaria sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la relativa destinazione dei beni e del patrimonio sociale.
Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati; in

seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo (1/3) degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Dura in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

La perdita della qualità di Associato, ovvero in caso di applicazione dell'articolo 2382 del codice civile, comporta la decadenza dalla carica.

In caso di conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo, si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso in cui uno o più membri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In impossibilità di attingere alla lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, per l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo

Le regole di convocazione, funzionamento e voto sono stabilite con apposito Regolamento Interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra i vari compiti:

- nomina, tra i suoi membri, il Vicepresidente ed il Tesoriere.
- amministra l'associazione.
- attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo, e, se previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- predispone e modifica i regolamenti interni, i codici etico e deontologico.

- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni.
- decide sull'eventuale retribuzione da corrispondere ai Revisori dei Conti.
- stabilisce la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e le modalità di versamento.
- amministra il patrimonio e i fondi dell'associazione, in osservanza delle decisioni assunte dall'Assemblea, attuando i necessari provvedimenti, anche di spesa.
- ratifica o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente.
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente fa parte ed è il responsabile del Consiglio Direttivo.

Ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca.

Sono compiti del Presidente:

a. Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, coordinandone i lavori. In particolare spetta al Presidente indire le nuove elezioni degli Organi Sociali.
b. Attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e sovraintendendo all'organizzazione delle funzioni, dei servizi e degli uffici dell'Associazione, coordinandone l'attività.
c. Aprire, chiudere e gestire i rapporti con gli Istituti di credito o le Poste Italiane, sottoscrivendo all'occorrenza ogni atto opportuno.
d. Controllare la gestione economica dell'Associazione affidata al Tesoriere.

. Proporre ai componenti del Consiglio Direttivo l'eventuale conferimento di delega di alcune delle sue attribuzioni, o il compimento di singoli o gruppi di atti ad altri componenti del Consiglio Direttivo, sovraintendendo, coordinando e controllandone l'attività.

. Assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto o dai regolamenti dell'Associazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve però sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti.

La perdita della qualifica di Associato, comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 16 – Vicepresidente e Tesoriere

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi. A tal fine, può gestire in autonomia i rapporti con gli Istituti di credito, può versare e prelevare somme e, all'occorrenza, compiere ogni altra operazione che si rende necessaria.

Art. 17 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di valutare le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, fornendo la loro valutazione obbligatoria ma non vincolante al Consiglio Direttivo ovvero, qualora richiesto, direttamente all'Assemblea.

Esso ha inoltre il compito di verificare il rispetto dei codici etico e deontologico da parte degli Associati. II Collegio dei Probiviri delibera in merito alle situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse nei confronti dell'Associazione, che dovessero investire gli Associati, ovvero i componenti degli Organi Sociali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea e selezionati per i loro requisiti di comprovata idoneità morale e professionale nel Settore.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. Le modalità di elezione dei Probiviri sono contenute nel Regolamento Elettorale.

In ogni caso la rosa dei candidati deve comprendere almeno cinque nomi. Qualora venga a mancare definitivamente un Proboviro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua

sostituzione, con il candidato risultato primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Proboviro.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Le modalità di funzionamento dei Probiviri sono disciplinate dalle norme contenute nei regolamenti associativi.

Art. 18 – Revisori dei conti

I Revisori dei Conti, costituiti da un Collegio o da un Revisore Unico, sono l'organo di controllo amministrativo, eventualmente nominato secondo quanto disposto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono ricevere una retribuzione per l'incarico svolto, solamente i soggetti esterni all'Associazione, quindi i non Associati.

I Revisori dei Conti vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercitano inoltre il controllo contabile.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, intervenendo esclusivamente nell'esercizio del loro specifico ruolo.

I Revisori presentano ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata ai bilanci consuntivo e preventivo.

Non possono essere nominati alla carica di Revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

a. L'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
b. Coloro che assumono qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
c. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo.
d. Coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
e. Coloro che sono stati componenti del Consiglio Direttivo o dipendenti dell'Associazione, nei tre anni precedenti alla nomina.

Art. 19 - Comitato Tecnico Scientifico

L'Associazione può istituire un Comitato Tecnico Scientifico che si occupa della valutazione dei requisiti per l'idoneità di eventuale attribuzione dell'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati.

Inoltre valuta l'ammissione di Attestati di Corsi di aggiornamento non realizzati o organizzati dall'Associazione e, su richiesta del Consiglio Direttivo, valuta i curricula dei candidati Associati.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da minimo cinque membri, anche esterni all'Associazione, ma sempre con competenze di rilievo negli ambiti legati alle attività associative.

Resta in carica per un anno e la nomina può essere rinnovata di anno in anno, senza limiti di mandato.

Art. 20 - Commissioni di studio

L'Associazione può avvalersi, per particolari necessità o attività, dell'opera di professionisti, di commissioni di studio ed organizzazioni esterne composte da tecnici esperti e rappresentanti di istituzioni, organizzazioni o operatori di ogni settore italiani e stranieri, stabilendone il compenso ove necessario.

Art. 21 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente in materia.

Art. 23 – Regolamenti associativi e codici

Il Consiglio Direttivo può predisporre i regolamenti ed i codici che si rendano necessari, nonché le loro modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo deve predisporre i seguenti regolamenti:

a. Regolamento Elettorale, che disciplina il percorso elettivo degli organi sociali.
b. Regolamento di Iscrizione, che dispone sull'ammissione degli Associati all'Associazione.

c. Regolamento Interno, che disciplina l'organizzazione delle attività associative.

Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Legge applicabile al presente Statuto è quella Italiana.

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.